



COMUNE DI MONTEMILONE
(Provincia di Potenza)



STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 03.05.2024

Documento firmato digitalmente
dal segretario comunale in data 01.10.2024
per copia conforme all'originale

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Autonomia e funzioni del Comune
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Territorio - Sede - Stemma – Gonfalone
- Art. 4 - Promozione della Cultura
- Art. 5 - Cittadinanza onoraria
- Art. 6 - Organi
- Art. 7 - Il Consiglio comunale
- Art. 8 - I Consiglieri comunali
- Art. 9 - Seduta di insediamento
- Art. 10 - Linee programmatiche
- Art. 11 - Presidenza del Consiglio comunale
- Art. 12 - Sedute e deliberazioni consiliari
- Art. 13 - Individuazione della maggioranza e della minoranza
- Art. 14 - Rappresentanza della minoranza
- Art. 15 - Gruppi consiliari
- Art. 16 - Commissioni consiliari
- Art. 17 - Il Sindaco
- Art. 18 - Funzioni vicarie
- Art. 19 - Rappresentanza processuale
- Art. 20 - La Giunta comunale
- Art. 21 - Attribuzioni e funzionamento della Giunta comunale
- Art. 22 - Competenze della Giunta
- Art. 23 - Dimissioni e revoca degli assessori

TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE

- Art. 24 - Ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 25 - Il personale
- Art. 26 - I Responsabili delle strutture apicali
- Art. 27 - Il Segretario comunale

TITOLO IV- ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 28 - Attività finanziaria e impositiva
- Art. 29 - Programmazione finanziaria
- Art. 30 - Rendiconto della gestione
- Art. 31 - Revisione economico-finanziaria

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI E FORME DI COOPERAZIONE

- Art. 32 - Servizi pubblici locali
- Art. 33 - Aziende speciali
- Art. 34 – Istituzioni
- Art. 35 - Organizzazione sovracomunale
- Art. 36 – Convenzioni
- Art. 37 - Consorzi

Art. 38 - Accordi di programma

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 39 - Collaborazione e partecipazione popolare

Art. 40 - Libere forme associative

Art. 41 - Consultazione popolare

Art. 42 - Istanze, petizioni, proposte

Art. 43 - Referendum consultivo

Art. 44 - Consiglio comunale dei ragazzi

Art. 45 – Trasparenza, accesso, informazione e partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 46 - Tutela della riservatezza

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 - Revisione dello Statuto

Art. 48 - Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Autonomia e funzioni del Comune

1. Il Comune di Montemilone è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali nel rispetto della Costituzione, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento.
3. Il Comune di Montemilone concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie.
4. Il Comune di Montemilone:
 - a) ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria;
 - b) è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà;
 - c) svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale;
 - d) favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune di Montemilone ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) promozione di una cultura di pace e di fratellanza tra i popoli, di cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale;
 - e) garanzia delle condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune, in ossequio alle disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti;
 - f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero;

- g) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, attraverso: l'incentivazione di forme di partecipazione dell'iniziativa privata imprenditoriale alla realizzazione del bene comune; la promozione dell'artigianato; il coordinamento delle attività commerciali; il sostegno del mondo agricolo; lo sviluppo di ogni forma di turismo nel rispetto della natura e dell'ambiente;
 - h) tutela dei diritti delle persone con disabilità, promuovendo forme di accessibilità, assistenza e di integrazione sociale;
 - i) agevolazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale, ispirato ai valori di uguaglianza, solidarietà e cooperazione sociale;
 - j) promozione di iniziative in favore dei giovani, degli anziani e dei soggetti più deboli, favorendone l'inserimento nella comunità ed eliminandone ogni forma di emarginazione;
 - k) sostegno e tutela del diritto al lavoro, alla salute, all'informazione e alla qualità della vita;
 - l) attuazione di un organico assetto del territorio, anche attraverso la salvaguardia e lo sviluppo del bosco comunale e del patrimonio immobiliare comunale;
 - m) riconoscimento dell'acqua come bene comune pubblico da preservare ed il diritto di accesso all'acqua come diritto universale, indivisibile ed inalienabile;
 - n) promozione dell'attività sportiva, quale strumento fondamentale per favorire il pieno sviluppo dell'organismo e per promuovere e mantenere uno stato di salute ottimale della popolazione, anche attraverso il sostegno alla costituzione di enti, organismi e associazioni di natura sportiva;
 - o) cooperazione con altri enti locali per il raggiungimento di obiettivi di sviluppo, attraverso la realizzazione di specifici servizi ed attività a beneficio dei territori e delle rispettive popolazioni;
 - p) garanzia, rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura dell'accoglienza e della pacifica convivenza;
 - q) riduzione dell'inquinamento ambientale assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità dell'attuale popolazione e delle generazioni future;
 - r) libertà di accesso dei cittadini alle informazioni sulla attività dell'ente ed assume le misure idonee al pieno e paritario uso dei servizi pubblici.
2. Il Comune di Montemilone orienta la propria azione per prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione per ragioni di sesso, razza, etnia, nazionalità, religione, opinioni politiche, età, identità di genere e condizione psico-fisica. In particolare, il Comune realizza azioni, servizi, progetti e interventi finalizzati a prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione, a tutelare i diritti delle persone e della comunità LGBTQI per garantire ad ogni cittadino e cittadina di poter vivere liberamente la propria identità e il proprio orientamento sessuale.
3. In coerenza con le finalità di cui al presente articolo, il Comune di Montemilone riconosce il principio dello *Ius soli* come mezzo di acquisto della cittadinanza italiana, affermandone l'importanza ai fini della concreta attuazione del principio costituzionale di uguaglianza.

4. Il Comune di Montemilone concorre, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, a promuovere il diritto allo studio e alla formazione, in un'ottica istituzionale ispirata alla libertà di educazione e di istruzione.
5. Il Comune, riconoscendo l'emergenza climatica ed ecologica, orienta le proprie politiche e attività amministrative ai principi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, nonché alla tutela del clima, dell'ambiente e della salute umana.

Art. 3

Territorio - Sede - Stemma – Gonfalone

1. Il territorio comunale è costituito dal centro urbano, dalle contrade rurali e dagli agglomerati storicamente riconosciuti.
2. Tutto il territorio comunale è dichiarato denuclearizzato.
3. Il Comune ha sede a Montemilone, in Largo Regina Elena n. 2.
4. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, nella sede comunale, anche se, per esigenze particolari, possono riunirsi in altra sede.
5. L'emblema del Comune di Montemilone è costituito da due colline, in parte sovrapposte, punteggiate da una rada vegetazione, con in cima una quercia sotto la quale vi è una lupa, il tutto circoscritto in uno spazio ovale bianco, completato da una corona d'oro e dalla scritta *Comune di Montemilone*, nella parte superiore, e dai tralci incrociati, nella parte inferiore. Il tutto inserito in campo azzurro.
6. Nelle cerimonie ufficiali il Comune fa uso del gonfalone. Il gonfalone può essere trasportato all'esterno della residenza municipale per iniziative pubbliche, con accompagnamento da parte di adeguata rappresentanza ufficiale.
7. L'uso e la riproduzione dello stemma comunale sono vietati, fatta salva l'autorizzazione del Comune per fini di pubblico interesse.

Art. 4

Promozione della Cultura

1. Il Comune pone particolare attenzione all'esercizio del diritto allo studio dei propri cittadini, alla lettura e alla ricerca, stabilendo uno stretto rapporto di collaborazione con le istituzioni scolastiche.
2. Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale della comunità avendo riguardo, in modo particolare, alla sua storia, alle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, anche di carattere religioso.
3. Incoraggia e promuove il sorgere di associazioni, gruppi, club, organismi e interviene a sostegno di qualsiasi iniziativa finalizzata alla realizzazione degli scopi di cui al comma precedente.
4. Considera il complesso delle funzioni dello spettacolo e della cultura, nelle sue varie articolazioni, come pertinenti al settore organico dei servizi socio-culturali di sua

attribuzione, incoraggia gli scambi culturali con i Comuni della Basilicata, italiani ed esteri, e incentiva gli scambi culturali tra le giovani generazioni.

5. Riconosce la più ampia libertà di gestione di tali attività nel rispetto del pluralismo associativo; promuove e sostiene tali attività con finanziamenti e servizi, nonché con la concessione in uso di beni del patrimonio comunale.

Art. 5

Cittadinanza onoraria

1. Il Comune di Montemilone potrà attribuire la cittadinanza onoraria, anche *post mortem*, a personalità nazionali ed internazionali che abbiano dato lustro alla comunità con il proprio impegno e le proprie opere nel campo della ricerca scientifica, delle scienze sociali, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, dell'economia, del lavoro, dell'istruzione, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o consistenti in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore del medesimo Comune e della sua cittadinanza o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.
2. In armonia con quanto previsto all'art. 2, comma 3, del presente Statuto, è istituita la cittadinanza onoraria del Comune di Montemilone per tutti i minori stranieri residenti a Montemilone che risultano nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti oppure, se nati all'estero, che abbiano completato almeno un ciclo di studi appartenenti al sistema educativo di istruzione e formazione italiano – *Ius scholae* –, come speciale forma di riconoscimento del loro ruolo di coesione tra popoli e culture diversi e per affermare pienamente le libertà fondamentali delle persone.
3. L'attribuzione della cittadinanza onoraria è deliberata dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco o della Giunta o di almeno un quinto dei Consiglieri comunali.
4. La "cittadinanza onoraria" è conferita dal Sindaco o da un suo delegato nel corso di una cerimonia ufficiale mediante la consegna al beneficiario, se ancora in vita, o ai suoi familiari, di un attestato che documenta la sua iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune di Montemilone.
5. Il Comune si impegna a mantenere viva la memoria dei suoi concittadini più illustri e di altre personalità, con interventi sulla toponomastica cittadina, la promozione di eventi, convegni, seminari e l'organizzazione di premi letterari.

TITOLO II

GLI ORGANI COMUNALI

Art. 6

Organi

1. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente.
2. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco, a cui spettano le funzioni e le competenze ad essi attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 7

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
3. Il Consiglio, quale interprete degli interessi generali della comunità, formula gli indirizzi per l'azione politico-amministrativa degli altri organi di governo dell'ente ed esercita il controllo sul rispetto degli indirizzi medesimi; in particolare, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche.
4. Il Consiglio comunale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza e indirizza l'azione politico amministrativa del Comune.
5. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni e ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale che interessano la comunità locale, nazionale ed internazionale.
6. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, società ed altri organismi da quest'ultimo dipendenti.
7. Nei casi in cui sia previsto che di un organo o di un collegio debba far parte un Consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio.
8. Le nomine di cui ai commi precedenti devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni in materia di pari opportunità e di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico secondo la normativa vigente in materia.
9. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni interne sono disciplinate con apposito regolamento, da deliberare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

10. Allo scopo di favorire la partecipazione delle nuove generazioni alla vita collettiva, il Comune promuove l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 44 del presente Statuto.

Art. 8

I Consiglieri comunali

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
2. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
3. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.
4. I consiglieri decadono dalla carica, oltre che nei casi previsti dalla legge, per la mancata partecipazione senza giustificato motivo, preventivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio, a tre sedute consecutive del Consiglio.
5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su iniziativa della Presidenza del Consiglio comunale o di un qualsiasi consigliere.
6. Il Sindaco può conferire a uno o più consiglieri comunali incarichi relativi a materie che rivestono particolare importanza per l'attività dell'Ente. Detti incarichi non hanno rilevanza esterna e non comportano oneri a carico del bilancio comunale. I Consiglieri incaricati riferiscono al Sindaco dell'attività svolta.

Art. 9

Seduta di insediamento

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco neo-eletto, entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Al Sindaco spetta la Presidenza dell'assemblea fino all'elezione del Presidente del Consiglio.
3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco e alle surrogazioni a norma di legge. In particolare, qualora taluni consiglieri neoeletti non risultino convalidabili, ovvero abbiano rassegnato le dimissioni prima della convalida, il Consiglio provvede alle necessarie surroghe osservando i limiti e le modalità previste dalla legge.

4. Tali operazioni si svolgono in seduta pubblica. È prevista un'unica votazione per i consiglieri convalidabili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussista una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
5. Completate le operazioni di convalida degli eletti, si procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale. Quindi, il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana mediante lettura, ad alta ed intelligibile voce, della seguente formula: *“Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”*.
6. Il testo del giuramento viene sottoscritto immediatamente dal Sindaco e va a formare parte del verbale della seduta.
7. Dopo il giuramento del Sindaco, si procede alla comunicazione relativa alla composizione della Giunta e, quindi, alla trattazione di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 10

Linee programmatiche

1. Entro il termine di novanta giorni dall'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti. A tal fine, il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa è messo a disposizione dei consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la presentazione al Consiglio comunale. I consiglieri possono presentare osservazioni, proposte, integrazioni o richieste di chiarimenti, fino a cinque giorni prima della data fissata per la seduta di presentazione.
3. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e il riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.
4. È facoltà del Consiglio integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze che dovessero emergere in ambito locale.
5. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede a verificare lo stato di attuazione dei programmi previsti dalle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli assessori.

Art. 11

Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di assenza, impedimento o incompatibilità di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti, sono esercitate dal più anziano di età. Al Consigliere anziano assente o impedito o che, per qualsiasi altro motivo, non espleti la funzione, subentra il consigliere, che tra i presenti, occupa il posto immediatamente successivo nella graduatoria di anzianità determinata in applicazione dei criteri che precedono.
3. Le predette elezioni avvengono in seno alla seduta di insediamento, secondo quanto previsto nel precedente articolo.
4. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale sono eletti, con due distinte votazioni, dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti. Ove, dopo due votazioni, nessun consigliere consegue tale *quorum*, alla terza votazione risulterà eletto il consigliere che consegua il maggior numero di voti, purché non inferiore ad $\frac{1}{3}$ dei componenti.
5. Al Presidente del Consiglio competono i poteri di convocazione e direzione dei lavori del Consiglio, secondo le norme del regolamento.
6. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio comunale sono incompatibili con quelle di Presidente di Commissione Consiliare e di Presidente di gruppo consiliare.
7. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale, fatte salve le ipotesi di revoca di cui ai commi seguenti.
8. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
9. La proposta di revoca viene messa in discussione nella prima seduta utile del Consiglio comunale successiva alla sua presentazione.
10. Il Consigliere anziano convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la proposta di revoca del Presidente e/o del Vice Presidente del Consiglio comunale.
11. La proposta di revoca deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
12. In caso di approvazione della proposta, nella medesima seduta, si procede all'elezione del nuovo Presidente o Vice Presidente, in sostituzione del revocato.

Art. 12

Sedute e deliberazioni consiliari

1. Al di fuori dei casi di assenza o impedimento, in cui si procede a termini dei primi due commi del precedente art. 11, nonché delle ipotesi contemplate nel primo comma dell'art. 9 e nel comma 10 dell'art. 11 del presente Statuto, il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, che fissa il giorno e l'ora della seduta.
2. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli Consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. L'attività del Consiglio coincide con l'anno solare.

5. Salvi i casi previsti dal regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Avvengono a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
6. Il regolamento stabilisce il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, fatta salva la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
7. Le delibere consiliari sono validamente adottate con la maggioranza stabilita dal Regolamento sul Consiglio comunale.
8. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale può prevedere l'adunanza "aperta" del Consiglio nella sua sede abituale od anche in luoghi, qualora sussistano particolari motivi di ordine sociale e politico o rilevanti motivi di interesse per la comunità.

Art. 13

Individuazione della maggioranza e della minoranza

1. Le maggioranze e le minoranze consiliari, sia per i ruoli diretti, sia per le rispettive rappresentanze esterne, vanno individuate in quelle componenti politiche che, al momento, esprimono i rapporti di forza interna alla complessiva compagine consiliare.
2. Nel caso di mutamenti degli equilibri interni e della conseguente formazione di nuove maggioranze, il Consiglio comunale provvede alla integrale rinnovazione delle commissioni eventualmente costituite e, salvo diversa statuizione di legge, delle rappresentanze consiliari e comunali esterne.

Art. 14

Rappresentanza della minoranza

1. Il regolamento disciplina i criteri di voto per la designazione dei consiglieri comunali all'interno delle commissioni interne o in organismi esterni, in modo che sia garantita la rappresentanza della minoranza.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari è, in ogni caso, attribuita la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia (ordinarie e speciali) istituite dal Consiglio comunale.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si possono costituire in gruppi, ognuno dei quali formato dagli eletti delle liste aventi lo stesso contrassegno secondo le modalità stabilite dal regolamento. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nel

- consigliere della lista di maggioranza, che non sia componente della Giunta e che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza, e nei candidati sindaci non eletti.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri. Costituisce gruppo consiliare anche il solo consigliere candidato Sindaco non eletto che mantiene lo stesso contrassegno della lista.
 3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco.
 4. Compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'amministrazione comunale, ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, idonei spazi e supporti tecnico-amministrativi.

Art. 16 **Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, commissioni permanenti, temporanee o speciali per finalità istruttorie, di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate dal regolamento.
3. Le commissioni consiliari, permanenti e speciali, possono disporre l'audizione di dipendenti del comune nonché di esperti o di rappresentanti di associazioni, enti, od organizzazioni sociali per l'esame di specifici argomenti.
4. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare senza diritto di voto ai lavori delle commissioni e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 17 **Il Sindaco**

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale e rappresenta il Comune.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.
3. Il Sindaco esprime ed interpreta gli indirizzi politici dell'Amministrazione, promuove e assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale e la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

4. Il Sindaco è responsabile della amministrazione, sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede a dare impulso alle attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla. Al di fuori delle ipotesi di delega delle funzioni di Ufficiale di Stato civile espressamente previste dalla legge, in assenza del Sindaco la fascia tricolore può essere utilizzata, nelle cerimonie o negli altri casi previsti dalla legge, dal Vice Sindaco.

Art. 18

Funzioni vicarie

1. Il Sindaco nomina un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
2. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco assente, temporaneamente impedito o sospeso dalla carica, nonché negli altri casi previsti dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono dall'assessore più anziano di età.

Art. 19

Rappresentanza processuale

1. La rappresentanza processuale del Comune spetta al Sindaco, salvo che sia diversamente previsto dalla legge.
2. Previa deliberazione della Giunta comunale, il Sindaco promuove o resiste alle liti, ovvero definisce un contenzioso in via transattiva.

Art. 20

La Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge.
2. I componenti della Giunta comunale sono nominati dal Sindaco nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

3. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
4. La Giunta verifica il possesso dei requisiti di cui al precedente comma nella prima seduta successiva alla nomina degli assessori. Nel caso di assessori nominati tra i membri del Consiglio, le verifiche attengono all'insussistenza di cause di incompatibilità.
5. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto.
6. Il Sindaco dà comunicazione della nomina della Giunta al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di assessori.

Art. 21

Attribuzioni e funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi, e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.
2. Il Sindaco ha facoltà di delegare ai singoli assessori la sovrintendenza di settori omogenei della amministrazione con esclusione della adozione di atti a rilevanza esterna. Le deleghe devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
3. La Giunta esercita i compiti e le funzioni stabilite dall'art. 48 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
4. La Giunta è convocata dal Sindaco, che la presiede, a cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
5. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
6. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
7. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
8. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
9. Le deliberazioni della Giunta sono assunte, di regola, con votazione palese; sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni che implicino apprezzamenti sulle qualità soggettive di una persona o valutazioni di attività da questi svolte.
10. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione, con esclusione della loro presenza al momento della votazione.
11. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale, che ne cura la verbalizzazione. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
12. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 22
Competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e compie gli atti rientranti nella sua competenza, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs.267/2000, che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio, al Sindaco, al Segretario comunale e al personale con funzioni dirigenziali.
2. La Giunta adotta, altresì, provvedimenti deliberativi generali che indicano agli organi di gestione gli scopi da perseguire, i risultati da raggiungere, le risorse disponibili, i criteri e le modalità da osservare.
1. La Giunta, oltre le competenze ad essa riservate dalla legge, esercita, tra le altre, le seguenti attribuzioni:
 - a) approva la progettazione di opere pubbliche e relative varianti, salve le competenze consiliari e nei limiti delle attribuzioni gestionali dei responsabili degli uffici e dei servizi;
 - b) autorizza la sottoscrizione dei contratti decentrati integrativi ed approva altri accordi sindacali in materia di personale;
 - c) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo che comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso l'atto rientra nella competenza del Consiglio;
 - d) dispone l'erogazione di contributi, sussidi e sovvenzioni, ove non siano stati prefissati in sede regolamentare criteri e parametri obiettivi per la concessione;
 - e) concede il patrocinio dell'amministrazione comunale a manifestazioni ed iniziative promosse da altri soggetti;
 - f) approva i programmi per manifestazioni culturali, ricreative, e sportive e fiere;
 - g) adotta i provvedimenti in materia di toponomastica;
 - h) adotta gli atti di costituzione in giudizio e la promozione di liti, arbitrati, conciliazioni, transazioni e rinunce;
 - i) dispone in merito a locazioni, acquisti, alienazioni e permuta di beni immobili, previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale o che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di sua competenza;
 - j) qualora consentito dalle disposizioni di legge vigenti, può stabilire di affidare la responsabilità gestionale e dirigenziale di cui all'art. 107 del T.U.E.LL. ai propri componenti, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.lgs 267/2000;
 - k) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme e i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e del personale;
 - l) assume ogni altro provvedimento ad essa riservato in base a specifica norma statutaria o regolamentare.

Art. 23

Dimissioni e revoca degli assessori

1. Le dimissioni dalla carica di assessore sono indirizzate al Sindaco e sono efficaci ed irrevocabili a far data dalla loro acquisizione al protocollo dell'Ente.
2. Il Sindaco può revocare gli assessori con atto sinteticamente motivato, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, da notificarsi agli interessati.
3. Il Sindaco procede, nel termine di 10 giorni dalla cessazione dall'ufficio, alla sostituzione degli assessori dimissionari, dichiarati decaduti, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva, unitamente alla comunicazione delle nuove nomine. Successivamente, la Giunta dovrà compiere nei confronti dei nuovi assessori le verifiche di cui al comma 4 dell'art. 20 del presente Statuto.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE

Art. 24

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento dei servizi e degli uffici si fonda sulla distinzione dei ruoli e delle competenze fissato dal T.U. n. 267/2000 e dal decreto legislativo n. 165/2001 e loro successive modifiche, secondo cui gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di controllo, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, e la responsabilità della gestione e dei relativi risultati, spettano al Segretario comunale e ai responsabili apicali.
2. Il Comune, attraverso propri regolamenti definisce l'organizzazione degli uffici e dei servizi e stabilisce la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
3. I servizi e gli uffici sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, speditezza, flessibilità, professionalità e responsabilità, al fine di rendere l'azione amministrativa rispondente al pubblico interesse e conseguire i più elevati standard di produttività.
4. L'ordinamento dei servizi e degli uffici si fonda sul metodo del lavoro per obiettivi e per programmi, con l'assegnazione di risorse umane, strumentali e finanziarie alle unità operative incaricate dell'attuazione, sia per le attività ordinarie, sia per i progetti di sviluppo e di investimento, con l'indicazione del periodo di tempo entro cui realizzare le azioni previste.
5. La struttura organizzativa può essere articolata in ambiti di massima dimensione, al cui interno sono individuabili unità organizzative di livello sub apicale secondo l'assetto definito dal regolamento. Le strutture apicali e le rispettive unità organizzative, collocate anche in posizione autonoma o di staff, sono determinate secondo criteri di funzionalità e di omogeneità per il raggiungimento di precisi risultati, con possibilità di aggregazione e disaggregazione dinamica in funzione degli obiettivi posti, della omogeneità delle attività e della realizzazione del programma amministrativo. In sede regolamentare è possibile definire strutture trasversali o di staff intersettoriali di carattere stabile o transitorio, a seconda della natura delle attività assegnate e delle finalità perseguite.

Art. 25
Il personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione e qualificazione professionale, la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza ed è direttamente responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. I contratti individuali devono garantire ai dipendenti parità di trattamento e condizioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi.

Art. 26
I Responsabili delle strutture apicali

1. I responsabili delle strutture apicali sono individuati con le modalità indicate nel regolamento di organizzazione. Ad essi spetta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, anche di rilevanza esterna, che la legge, il presente Statuto e i regolamenti non riservano espressamente agli organi politici e al Segretario comunale, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Nell'ambito delle materie di competenza, i responsabili delle strutture apicali rispondono in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e del perseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi di indirizzo politico, della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri resi, della funzionalità delle strutture cui sono preposti, del corretto impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, del buon andamento e della economicità della gestione.
3. I posti vacanti di responsabili dei servizi o degli uffici, delle qualifiche dirigenziali o quelli di alta specializzazione possono essere coperti mediante contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, mediante procedura selettiva, secondo le modalità previste dal regolamento e nel rispetto della programmazione dei fabbisogni di personale.

Art. 27
Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge le attribuzioni di legge ed esercita ogni altra funzione assegnatagli dallo Statuto o dal regolamento.

2. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi ne coordina l'attività, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.
3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.
4. Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d'intesa con l'amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative e adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
5. Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'ente, sempreché tali compiti siano compatibili con la funzione dallo stesso ricoperta.
6. Il servizio di segreteria comunale può essere svolto anche in forma associata con altri comuni.
7. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora nel corso di una seduta degli organi collegiali, per ragioni di carattere personale, il Segretario sia costretto ad astenersi dal partecipare alla discussione di un argomento oggetto di deliberazione, le relative funzioni, ove non risulti possibile l'intervento sostitutivo del vicesegretario, saranno svolte dall'assessore più giovane d'età.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 28

Attività finanziaria e impositiva

1. L'ordinamento finanziario del Comune è disciplinato dalla legge.
2. Il Comune esercita l'autonomia impositiva e finanziaria nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
4. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati e al grado di utilità diretta conseguita, osservando parametri di efficienza ed economicità.
6. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi, istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie straordinarie o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni e organismi di partecipazione.
7. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 29

Programmazione finanziaria

La Giunta comunale, ai fini dell'approvazione del bilancio, propone al Consiglio comunale, nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità, il documento unico di programmazione (DUP), nonché l'eventuale nota di aggiornamento al DUP, contestualmente alla presentazione dello schema di delibera del bilancio di previsione finanziario.

Sulla base del bilancio di previsione finanziario, la Giunta comunale approva il Piano Esecutivo di Gestione con cui vengono ripartite, per centri di responsabilità, le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione.

Art. 30

Rendiconto della gestione

I risultati della gestione sono rilevati mediante il rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

Il rendiconto della gestione, con i relativi allegati, viene presentato e approvato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 31

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata all'organo di revisione individuato secondo le modalità prescritte dal D.Lgs. 267/2000 e dalla vigente normativa in materia.
2. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale, con la Giunta e con la struttura burocratico-amministrativa dell'ente e svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento di contabilità che ne disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali.
3. Secondo le norme stabilite dalla legge e in conformità allo Statuto ed al Regolamento di contabilità, l'organo di revisione svolge funzioni di collaborazione con il Consiglio comunale, di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
4. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune. Al medesimo è riconosciuta facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale.
5. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI E FORME DI COOPERAZIONE

Art. 32

Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni e attività dirette a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Nell'organizzazione dei servizi pubblici debbono essere garantiti la regolarità, la continuità, l'economicità, efficienza ed efficacia, la trasparenza, la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza, nonché idonee modalità di informazione, di partecipazione e di tutela degli utenti nell'ottica del soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
3. Il Consiglio comunale delibera le forme di gestione per ciascun servizio, nell'ambito dei diversi modelli organizzativi previsti dalle leggi, dallo Statuto, dalle fonti comunitarie e dai regolamenti.
4. In tal contesto, i servizi pubblici possono essere gestiti in economia ovvero affidati in concessione a terzi qualora si ravvisi l'obiettivo convenienza, non solo di carattere tecnico ed economico, bensì anche di opportunità sociale. In caso di affidamento a terzi, il Comune svolge attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori.

Art. 33

Aziende speciali

1. I servizi pubblici locali possono essere gestiti dal Comune anche attraverso Aziende speciali, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Testo Unico degli Enti Locali e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.
2. La costituzione di Aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, è deliberata dal Consiglio comunale.
3. Il Consiglio comunale approva lo Statuto dell'Azienda speciale e definisce gli indirizzi per la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Sindaco, secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio comunale, nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale.
5. La composizione del Consiglio di Amministrazione è stabilita dallo Statuto dell'Azienda speciale.
6. Il Direttore è assunto secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'Azienda speciale.

Art. 34
Istituzioni

1. Per l'esercizio di attività sociali, assistenziali, culturali ed educative, prive di rilevanza imprenditoriale e che esigano particolare autonomia gestionale, il Consiglio comunale delibera la costituzione di Istituzioni stabilendo gli obiettivi e i criteri generali di svolgimento dell'attività o del servizio, i costi dei servizi, le forme finanziamento, le dotazioni di beni mobili e immobili.
2. Gli obiettivi, gli indirizzi e le finalità che l'Istituzione deve perseguire nella sua azione, nonché l'entità dei trasferimenti economici effettuati dal Comune verso l'Istituzione, sono approvati dal Consiglio comunale all'atto della costituzione ed aggiornati annualmente in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della istituzione.
3. Il Consiglio comunale approva il Regolamento dell'organizzazione e del funzionamento dell'Istituzione che disciplina, in particolare, l'assetto organizzativo e la specifica competenza degli organi, le modalità di esercizio della autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, ivi compresa la verifica economico-contabile, le forme di vigilanza e di riscontro dei risultati della gestione, gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.
4. Sono organi della Istituzione: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.
5. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri fissato dal Regolamento e comunque non superiore a cinque.
6. Gli organi dell'Istituzione restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino al rinnovo del Consiglio stesso.
7. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco con proprio decreto, secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio comunale, e possono essere revocati per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza e per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione comunale.

Art. 35
Organizzazione sovracomunale

1. Il Comune promuove e favorisce forme associative di cooperazione e di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali, al fine di conseguire obiettivi di interesse comune e di coordinare ed organizzare la più razionale gestione dei servizi pubblici, avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge.

Art. 36
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera la stipulazione di convenzioni con altri enti locali per svolgere, in maniera coordinata e razionale, funzioni e servizi determinati ovvero per realizzare e gestire opere pubbliche di comune interesse.

2. La convenzione precisa le finalità specifiche da perseguire, la sua durata, le forme di consultazione periodica degli enti contraenti, i conferimenti iniziali di capitali, i reciproci rapporti finanziari, obblighi e garanzie.

Art. 37

Consorzi

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di un Consorzio con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi pubblici di considerevole rilevanza economica ovvero quando ragioni di economicità consentono il ricorso ai modelli di gestione dei servizi secondo quanto previsto dalla legislazione in materia.
2. Il Consiglio comunale a tal fine approva una convenzione, ai sensi dell'art. 37 del presente Statuto, unitamente allo Statuto consortile che disciplina l'ordinamento, la composizione e le modalità di elezione degli organi del Consorzio.
3. Il Sindaco, o un suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio con una responsabilità pari alla quota di partecipazione stabilita dalla convenzione e dallo Statuto consortile.

Art. 38

Accordi di programma

1. Il Comune promuove e conclude accordi di programma per definire e realizzare opere, interventi o programmi di intervento, che richiedono per la loro compiuta esecuzione l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici.
2. L'accordo deve assicurare il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici coinvolti, contemplare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla sua realizzazione; deve contenere un piano finanziario al fine di definire i costi, le fonti di finanziamento e la disciplina dei rapporti fra Enti interessati; regolare procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti; garantire ogni altro connesso adempimento.
3. Al fine di verificare la possibilità di concordare un accordo di programma, il Sindaco può convocare una conferenza fra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate.
4. Il Sindaco stipula l'accordo di programma, previa deliberazione di indirizzo del Consiglio comunale, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 39

Collaborazione e partecipazione popolare

1. Il Comune attua il principio della collaborazione con i cittadini, gli stranieri regolarmente soggiornanti e i cittadini dell'Unione Europea, favorendo la loro partecipazione al processo di formazione delle scelte sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità locale, nei modi e nelle forme di cui al presente Statuto e disciplinate dal regolamento.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative, di volontariato e di organismi operanti nel territorio, non aventi scopo di lucro, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in coerenza con i principi e le finalità istituzionali dell'Ente declinate all'art. 2 del presente Statuto.
3. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali e di tutela dei diritti dei cittadini, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi sia quali interlocutori nelle scelte di politica economica.

Art. 40

Libere forme associative

1. Il Comune al fine di valorizzare forme associative di cui al comma 2 del precedente articolo:
 - a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento;
 - b) definisce le forme di consultazione delle associazioni ogni qualvolta debbano essere adottati specifici atti inerenti le loro finalità;
 - c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e, in generale, attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
 - d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
2. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito regolamento redatto per l'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari e per la concessione in uso di beni pubblici.

Art. 41
Consultazione popolare

1. Il Comune riconosce e promuove, come istituto di partecipazione, la consultazione popolare assicurando la più ampia partecipazione dei cittadini interessati.
2. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini su indirizzi politico-amministrativi di carattere generale che non abbiano già formato oggetto di valutazione in sede di approvazione delle linee programmatiche di mandato.
3. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi di opinione.
4. La consultazione può coinvolgere anche solo una parte della popolazione, laddove l'oggetto della medesima non riguardi l'intera collettività locale.
5. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le modalità di svolgimento delle consultazioni, secondo principi di trasparenza, pari opportunità, economicità e speditezza del procedimento di consultazione.

Art. 42
Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune:
 - a) istanze, per conoscere elementi e ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione;
 - b) petizioni, per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità;
 - c) proposte, per l'adozione di atti amministrativi.
2. Il Sindaco o i responsabili di settore, sentiti se del caso gli altri organi comunali e i competenti uffici, sono tenuti a fornire risposta scritta alle istanze nel termine di 30 giorni dalla loro presentazione.
3. Le petizioni e le proposte possono essere presentate da almeno il 10% dei cittadini elettori, le cui firme devono essere autenticate nelle forme di legge, oppure da Enti e Associazioni. Esse sono esaminate, entro 60 giorni dalla loro presentazione, dall'organo competente, il quale assume i conseguenti provvedimenti in caso di accoglimento delle stesse ovvero dispone l'archiviazione qualora ritenga di non aderire alla proposta o all'indicazione contenuta nella petizione. La procedura si conclude, in ogni caso, con un provvedimento espresso di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente.
4. Le proposte relative all'adozione di atti deliberativi del Consiglio comunale, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione di strumenti di pianificazione territoriale, devono essere rivolte al Presidente del Consiglio comunale, che le sottopone all'esame dell'assemblea, una volta compiuta la fase istruttoria, nel predetto termine di sessanta giorni.

Art. 43
Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo quale strumento di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale.
2. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza comunale. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:
 - a) Statuto comunale;
 - b) finanza locale, tributi, tariffe e contribuzioni;
 - c) espropriazioni per pubblica utilità;
 - d) personale e organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - e) nomine e designazioni di cui all'articolo 42 lett. m) del D.Lgs. 267/2000;
 - f) in materia di attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali e quando lo stesso argomento sia già stato oggetto di consultazione referendaria nel corso della stessa consiliatura e non siano trascorsi almeno tre anni dallo svolgimento della stessa.
3. Il Sindaco indice il referendum qualora ne facciano richiesta due terzi dei Consiglieri comunali assegnati oppure il 25% degli elettori del Comune risultanti dall'ultimo aggiornamento delle liste elettorali. Non può tenersi più di una consultazione referendaria all'anno.
4. Sull'ammissibilità dei referendum, sulla regolarità delle sottoscrizioni e delle operazioni di voto decide l'*Ufficio comunale per il referendum*, la cui composizione e modalità di funzionamento è demandata al Regolamento di cui al comma 9 del presente articolo.
5. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.
6. La consultazione referendaria è valida quando ad essa abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. I referendum consultivi non possono aver luogo in concomitanza con altre operazioni elettorali a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo.
8. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, l'Organo comunale competente delibera sull'oggetto referendario. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
9. La disciplina di dettaglio circa le modalità di richiesta di indizione e di svolgimento del referendum consultivo è demandata al Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare.

Art. 44
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi, quale espressione di educazione civica attiva

e di partecipazione democratica diretta, nel rispetto dell'Art. 12 della *Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*.

1. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, politiche di impresa e di lavoro, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
2. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 45

Trasparenza amministrativa, accesso, diritto di informazione e diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune, in attuazione della normativa vigente, pubblica documenti, informazioni e dati sull'attività amministrativa.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di motivato provvedimento, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli e di utilizzarli nei termini previsti dalla vigente normativa.
3. L'esercizio dell'accesso agli atti, dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato è disciplinato dalla legge.
4. Il Comune, negli enti e società a cui partecipa, promuove la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso.
5. Il Comune promuove la comunicazione con i cittadini attraverso i più idonei strumenti di informazione.
6. Fatti salvi i casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da motivate esigenze di carattere straordinario, il Comune garantisce, nelle forme e nei termini previsti dalla legge e dai regolamenti, la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti e di quelli che hanno diritto di intervenire nel procedimento medesimo.
7. È demandata alla fonte regolamentare la definizione dei tempi e delle modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 46

Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il Comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge e dei regolamenti europei, e adotta le misure opportune per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47
Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive o sostitutive nonché l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le stesse modalità previste dalla legge per la sua approvazione (art. 6, comma 4, del D.Lgs. 267/2000).
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.
3. L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta e al Sindaco.
4. Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato il previgente testo statutario approvato con delibera consiliare n. 10 del 06.03.1995.
5. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti nel presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge e del presente Statuto.

Art. 48
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Basilicata, affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 267 /2000.
3. Il Segretario comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.